

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Tribunale di Aosta in persona del Presidente Dott. Eugenio Gramola

E

i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali della Valle d'Aosta:

### PREMESSO

1. che le Parti, anche alla luce delle modifiche apportate dalle recenti novelle in materia di Perizia e Consulenza Tecnica d'Ufficio, condividono l'opportunità di avviare una mutua collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente *in subjecta materia*, mediante il conseguimento di obiettivi tra cui, principalmente:

-garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli Iscritti all'Albo dei Periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.) e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.), in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti nell'albo dei C.T.U. possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c. qualora vi sia un numero sufficiente di consulenti per effettuare la suddetta rotazione;

-garantire l'"*adeguata trasparenza*" del conferimento degli incarichi, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.;

-definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei C.T.U., con precipuo riferimento alla "*speciale competenza tecnica*" di cui all'art. 69, co. 1, disp. att. c.p.p. ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c.;

-garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Periti e dei C.T.U.;

-dare attuazione alle modalità di nomina dei Consulenti iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, previste nell'art. 67, co. 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p. e 22, comma 2, disp. att. c.p.c.;

-recepire quanto disposto dall'art. 15 della legge 8 marzo 2017 n. 24 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

-avvalorare l'esigenza di armonizzazione della metodologia di revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex. art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha portato il Consiglio Superiore della Magistratura a redigere protocolli d'intesa, insieme al Consiglio Nazionale Forense, con gli Ordini professionali delle discipline mediche e sanitarie;

2. che le parti del presente protocollo si impegnano ad attuare tutte le misure di prevenzione dell'esercizio abusivo della professione e garantiscono una continua pre-vigilanza per prevenire gli illeciti che derivano dalle violazioni delle norme deontologiche;
3. che le parti del presente protocollo condividono che requisiti essenziali della specifica competenza, sia l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione;
4. che le parti del presente protocollo condividono che, la definizione dei requisiti essenziali della specifica competenza in ambito medico-sanitario, è definito dalla normativa nazionale ex. art. 15, legge 8 marzo 2017, n. 24 e dai protocolli d'intesa siglati tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini professionali delle discipline della suddetta area
5. che il presente protocollo si applica anche agli esperti valutatori delle esecuzioni immobiliari.

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente intesa, le Parti

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **1) EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ED EFFETTIVA ROTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma 1, L. 69/2009: *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio...”*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente e un preciso dovere di sorveglianza al riguardo da parte del Presidente del Tribunale si stabilisce quanto segue:

Presso il Tribunale di Aosta, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att., c.p.c., è istituito il registro informatico in cui sono *“annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice”*; detto registro è suddiviso tenuto conto delle macro-aree individuate dal SICID. Per ogni iscritto è indicato: 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico; 2) il magistrato che ha conferito l'incarico; 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione e verrà integrato con l'indicazione dei relativi estremi, ovvero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione; 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario; 5) la norma di legge con cui è stata fatta la liquidazione;

Il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. Il Presidente interverrà nell'ipotesi di ingiustificato superamento dei limiti di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c.

Tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti per esecuzione forzata immobiliare;

In via eccezionale sarà consentito al Giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.

Quando il numero degli iscritti all'albo è particolarmente esiguo il rispetto del limite predetto potrà non essere richiesto in quanto, di fatto, non possibile.

## 2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 ultima parte, disp. att. c.p.c. *"Il presidente del tribunale...garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*.

## 3) CRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI.

L'art. 221 c.p.p. recita: *"Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi, o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina."*

L'art. 69, co. 1, disp. att. c.p.p. dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti *"le persone fornite di speciale competenza nella materia"*.

L'art. 61 c.p.c. prescrive: *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere...da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"*.

L'art 15, comma 1, disp. att. c.p.c. prevede che *"Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia..."*.

Le Parti concordano sul fatto che l'anzianità di iscrizione e l'esercizio effettivo della professione dell'aspirante Perito o Consulente al rispettivo Albo Professionale sia requisito necessario, ma di per sé non sufficiente, ai fini della dimostrazione della "speciale" o "particolare" competenza tecnica richiesta dalle citate norme.

Pertanto per ottenere la prima iscrizione a ciascuno degli Albi, oltre al possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 69, co. 2 e 3, disp. att. c.p.p. e 15 disp. att. c.p.c. (condotta morale specchiata e iscrizione all'Albo Professionale, in particolare per i C.T.U.), il requisito della speciale competenza tecnica si intende soddisfatto, ove ricorrano tutte le condizioni che seguono:

- anzianità di iscrizione al rispettivo Albo Professionale almeno quinquennale e dimostrazione dell'esercizio effettivo della professione;
- frequentazione di apposito corso di formazione e preparazione alle funzioni di Consulente Tecnico, il cui programma e le relative modalità di svolgimento saranno definiti dal Comitato con separata intesa;
- osservanza dell'obbligo di formazione professionale continua.

La domanda di iscrizione dovrà essere altresì corredata da apposito *curriculum vitae*, da redigersi su modello standardizzato (modello di Curriculum allegato), con la descrizione e,

ove possibile, la documentazione dell'attività svolta, dei titoli o specializzazioni conseguiti, corsi o seminari seguiti e quant'altro utile ai fini della valutazione del requisito in esame e dovrà essere sottoposta,

preventivamente, all'esame dell'Ordine o del Collegio Professionale di appartenenza del professionista che aspira all'iscrizione per le valutazioni di propria competenza che apporrà il relativo nulla – osta, anche in ordine al possesso dei necessari requisiti di onorabilità professionale (condotta morale specchiata e iscrizione all'Albo Professionale, in particolare per i C.T.U.) al fine anche di prevenire e contrastare il sempre più diffuso fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni che richiedono l'abilitazione dello Stato, come del resto previsto dalla c.d. legge Lorenzin (legge 11 gennaio 2018 n. 3).

Condizione per il mantenimento dell'iscrizione negli Albi, compresi quanti siano già iscritti al relativo Albo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, sarà la frequentazione di periodici corsi di aggiornamento professionale; l'osservanza di tale condizione verrà valutata in sede di revisione biennale dell'Albo.

#### **4) SPECIFICITA' DELLE NOMINE DEI CONSULENTI TECNICI**

Al fine di garantire la sussistenza del requisito della "*speciale competenza tecnica*", il Comitato provvederà inoltre, anche sulla base di esistenti protocolli d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e Ordini professionali, ad individuare, all'interno delle singole categorie, di cui si compongono gli Albi, eventuali settori specialistici o di attività prevalente. Tale individuazione verrà effettuata in base alle indicazioni fornite dai singoli Ordini o Collegi professionali, che hanno facoltà, altresì, di indicare il numero massimo di settori, cui consentire l'iscrizione.

I Periti e Consulenti già iscritti all'Albo dovranno tassativamente indicare il settore o i settori, ove vorranno essere inseriti, in occasione della prima revisione dell'Albo successiva all'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa.

Ciascun Giudice provvederà a designare il Perito e Consulente Tecnico che, all'interno della categoria di riferimento, è iscritto nel settore più appropriato in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle indagini da commissionare.

#### **5) VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 70, disp. att. c.p.p. e 15 DISP. ATT. C.P.C.**

Ciascun Ordine o Collegio Professionale provvederà a comunicare alla cancelleria preposta alla tenuta del registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c., facente altresì funzioni di segreteria del Comitato ai sensi dell'art. 14, comma 4, disp. att. c.p.c., ogni circostanza, relativa all'iscritto, tale da far venire meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 disp. att. c.p.c. o, comunque, tale da far sorgere un impedimento ad esercitare l'ufficio (ad es. provvedimenti di cancellazione, inottemperanza all'obbligo di formazione professionale continua etc.)

Parimenti il Presidente del Tribunale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'associazione professionale, eserciterà la vigilanza sui consulenti tecnici, promovendo procedimento disciplinare a norma dell'art. 19 disp. att. c.p.c. Ciascun Ordine o Collegio si impegna a conservare i nominativi di coloro, tra i propri iscritti, che

sono registrati nell'albo del Consulenti Tecnici d'Ufficio, così da poter essere in grado di fornire informative in merito a cancellazioni volontarie e/o d'ufficio o eventuali trasferimenti. Gli Ordini e Collegi aderenti al presente Protocollo, su richiesta del Presidente del Tribunale, si rendono disponibili per una verifica degli oneri di cui sopra anche con riferimento ai Consulenti Tecnici d' Ufficio, pur iscritti all'Albo CTU del Tribunale di Aosta, ma appartenenti ad altri Ordini o Collegi territoriali, la cui competenza non comprenda la circoscrizione del Tribunale di Aosta, curando di coordinarsi ciascuno con l'Ordine o Collegio corrispondente.

#### **6) MODALITA' DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN ALBI TENUTI DA ALTRO TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON ISCRITTE IN ALCUN ALBO**

Al fine di dare concreta attuazione alle modalità di nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o a persone non iscritte in alcun Albo, il Giudice, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., sentirà il Presidente del Tribunale, indicando nel provvedimento di nomina i motivi della scelta.

Nel registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. è inserita, per ogni categoria, apposita sezione, per l'annotazione degli incarichi affidati a Consulenti iscritti all'Albo di altro Tribunale o non iscritti ad alcun Albo.

Il Presidente del Tribunale, nel corso della prima riunione utile, riferirà al Comitato in merito all'avvenuta nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o di persone non iscritte in alcun Albo.

#### **7) RESPONSABILITA' ADDEBITABILI AI CONSULENTI TECNICI IN IPOTESI DI IRREGOLARE E/O OMESSO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

Nei confronti dei Consulenti Tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 70 e segg. disp. att. c.p.p. e 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c., ciascun Giudice ne farà segnalazione diretta al Presidente del Tribunale, che ne riferirà al Comitato.



#### **8) PROROGA DELLE OPERAZIONI PERITALI**

La proroga dei termini assegnati al Perito ed al CTU può essere concessa a seguito di apposita istanza scritta e motivata in riferimento a circostanze sopravvenute, non imputabili all'ausiliario del magistrato ed intrinseche allo svolgimento delle operazioni peritali demandate, ovvero, per gravi motivi, tra i quali non può rientrare il carico di lavoro personale del professionista né il numero o la complessità di altri incarichi ricevuti.

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, si applica la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002, e ne viene effettuata segnalazione al Comitato.

#### **9) REVISIONE DELL'ALBO**

Al fine di consentire un costante aggiornamento dell'Albo dei CTU il Comitato si riunirà a cadenza biennale, per procedere ad eventuali cancellazioni e/o valutare eventuali richieste di iscrizione (art. 68 disp. att. c.p.p.).



Ogni quattro anni (art. 18 disp. att. c.p.c.) il Comitato provvederà ad effettuare la revisione completa dell'Albo dei Periti e dei CTU, verificando altresì il mantenimento dei necessari requisiti da parte dei soggetti già iscritti.

Il presente Protocollo, discusso ed approvato dal Presidente del Tribunale di Aosta e da tutti i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali, è aperto ad ulteriori adesioni e, stante la sua natura sperimentale, è aperto a modifiche ed integrazioni.

**10) DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI ED ALLA REVISIONE DEI MEDESIMI CONCERNENTE LE PROFESSIONI DELL'AREA SOCIO SANITARIA.**

Le norme del presente protocollo si applicano anche alle professioni del settore socio sanitario ove non siano derogate e comunque ove non sia diversamente previsto dai protocolli d'intesa specifici sottoscritti a livello nazionale tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini e/o i Collegi delle professioni socio sanitarie.

Aosta, li 04 giugno 2019


Il Tribunale di Aosta

Presidente Dott. Eugenio Gramola



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Aosta

Presidente Dott. For. Federica Pozzi



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Aosta

Presidente Dott. Arch. Sergio Togni



Ordine degli Assistenti Sociali di Aosta

Presidente Dott.ssa Anna Jacquemet




Ordine degli Avvocati di Aosta

~~Presidente Avv. Domenico Palmas~~

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta

Presidente Dott. Andrea Bo



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Aosta

Presidente Dott. Renato Maroniando

Ordine degli Ingegneri di Aosta

Presidente Dott. Ing. Alessandro Cavallero

Ordine dei Geologi di Aosta

Presidente Dott. Geol. Paolo Castello

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Aosta

Presidente Geom. Rémy Vauterin

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Aosta

Presidente Dott. Roberto Rosset

Ordine della Professione di Ostetrica di Aosta

Presidente Ostetrica Corinne Menabreaz

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Aosta

Presidente Per. Ind. Andrea Mantovani

Ordine degli Psicologi di Aosta

Presidente Dott. Alessandro Trento

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta

Presidente Infermiera Claudia Soudaz

Ordine dei Medici Veterinari di Aosta

Consigliere Dott. Emilio Bazzocchi